



N. 26.

Legge sulla riforma dei poteri pubblici. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio G. e G. nella Seduta del 9 Maggio 1945;

Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:

Art. 1.

Il Congresso di Stato, ferme restando le competenze collegiali della sua compagine, viene diviso in dicasteri. I dicasteri degli Affari Interni ed Esteri sono rispettivamente retti dai due Segretari di Stato, gli altri da uno o piu' membri che prendono il nome di Deputati.

Art. 2.

Il Congresso di Stato viene diviso nei seguenti dicasteri:

1. - Affari Interni e Finanze
2. - Affari Esteri e Politici
3. - Giustizia e Culto
4. - Economia Pubblica e Annona
5. - Lavori Pubblici
6. - Istruzione Pubblica
7. - Previdenza e Assistenza Sociale
8. - Agricoltura
9. - Comunicazioni
10. - Igiene e sanità Pubblica.

Art. 3.

La sfera di competenza di ciascun dicastero è determinata dagli uffici e dalle commissioni permanenti come appresso indicati:

Dicastero Affari Interni e Finanze.

Capo del Personale dipendente dal Governo - Sindaci di Governo.

Uffici: Contabilità - Cassa - Economato Archivio - Stato Civile e Polizia Mortuaria - Ufficio Tributario, Catasto, Registro Bollo ed Ipotecche - Magazzini Privative - Amministrazione dei Castelli.

Commissioni: Commissione del Bilancio - Commissione delle Imposte - Commissione congruità valori - Commissione del personale - Ente Prestito Redimibile - Commissione elettorale - Commissione filatelica.

Dicastero Affari Esteri e Politici.

Legazioni - Consolati - Rappresentanze.

Uffici: Ispettorato di Polizia - Gendarmeria - Polizia Urbana - Corpi Uniformati - Concerto.

Commissioni: Magistero di Santa Agata - Commissione Militare.

Dicastero Giustizia e Culto.

Uffici: Tribunale: Giudici Penali e Civili - Commissario della Legge - Cancelliere e Cursori - Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore - Avvocato dei Poveri - Carceri.

Commissioni: Consiglio dei XII - Massari del Santo - Economato Benefici Vacanti.

Dicastero Istruzione.

Uffici: Scuole Secondarie, Primarie e Professionali - Asili - Istituti di istruzione privata e confessionale - Biblioteca e Museo.

Commissioni: Commissione degli Studi - Commissione Collegio Belluzzi - Commissione Pubblici Spettacoli - Commissione dello Sport.

Dicastero Lavori Pubblici.

Uffici: Ufficio Tecnico.

Commissioni: Commissione Lavori Pubblici.

Dicastero Assistenza e Previdenza.

Commissioni: Congregazione di Assistenza (ex Carità) - Commissione Assistenza e Previdenza Sociale.

Dicastero Economia e Lavoro.

Commissioni: Ispettorato dell'Industria - Commissione Emigrazione - Commissione Pubblica Annona - Commissione Arbitrale.

Dicastero Agricoltura.

Commissioni: Commissione Agraria.

Dicastero Comunicazioni.

Uffici: Poste - Telefoni - Telegrafi - Procaccia.

Commissioni: Commissione Autoveicoli e Trasporti.

Dicastero Igiene e Sanità.

Uffici: Direzione Tecnica dell'Ospedale - Ufficio Igiene - Medici Condotti - Veterinari - Levatrici - Farmacie - Edili.

Commissioni: Commissione di Sanità.

Art. 4.

La denominazione di Congresso è riservata solamente all'organo superiore del potere esecutivo: Congresso di Stato. Tutti gli altri organi subordinati consultivi ed esecutivi, sono definiti col nome di "Commissioni".

Art. 5.

Il Deputato ha la facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni comprese nell'ambito del suo dicastero e di presiederle ad eccezione di quelle aventi funzioni giurisdizionali. In ogni caso deve essere informato delle sedute convocate, delle deliberazioni prese e degli atti inerenti.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Maggio 1945 (1644 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Vittorio Valentini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.